RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-5/91 *

I — Contesto normativo, antefatti e procedimento

a) *Disposizioni nazionali e comunitarie in causa*

1. L'art. 10, n. 2, del regio decreto 24 ottobre 1967 n. 50 (*Moniteur belge* del 27.10.1967, pag. 11258), come modificato, recita:

« (...) il lavoratore:

1) che è stato occupato abitualmente e principalmente come operaio minatore per almeno 20 anni, può ottenere una pensione di vecchiaia calcolata nella proporzione di 1/30 per ciascun anno civile di occupazione come minatore.

Qualora non raggiunga i 30 anni civili di occupazione abituale e principale come minatore in galleria o nelle cave ad estrazione sotterranea, ma sommandone tuttavia almeno 25, egli ottiene una pensione per gli anni comprovati e per un certo numero di anni supplementari fittizi.

Il numero di anni supplementari fittizi è pari alla differenza tra 30 ed il numero di anni per i quali viene fornita la prova di una occupazione abituale e principale.

(...) ».

2. Fino al 31 dicembre 1980 la suddetta disposizione non prevedeva alcuna clausola di riduzione della pensione per il caso in cui il lavoratore fruisse già di un'altra pensione.

3. La legge 10 febbraio 1981 (*Moniteur belge* del 14.2.1981, pag. 1697) ha modificato l'art. 10, n. 2, del regio decreto n. 50, inserendovi una clausola anticumulo, con effetto dal 1° gennaio 1981.

A tal fine, il testo dell'art. 10, n. 2, del regio decreto n. 50 è stato integrato con un quarto comma, che recita testualmente:

« Dal suddetto numero di anni supplementari è tuttavia detratto il numero di anni per i quali il lavoratore può pretendere una pensione di vecchiaia o una prestazione corrispondente in forza di un altro regime belga, ad eccezione di quello dei lavoratori autonomi, in forza di un regime di un paese straniero o di un regime applicabile al personale di una istituzione di diritto internazionale pubblico ».

* Lingua processuale: il francese.

4. L'art. 32 quinquies, inserito nel regio decreto 21 dicembre 1967 (*Moniteur belge* del 16.1.1968, pag. 441) dal regio decreto del 30 marzo 1981 (*Moniteur belge* dell'11.4.1981, pag. 4526), così dispone:

« 1) Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, n. 2, primo comma, 1°, quarto comma, del regio decreto n. 50, è equiparata ad una pensione di vecchiaia la pensione d'invalidità o qualsiasi prestazione corrispondente attribuita in forza di un regime di un paese straniero o di un regime applicabile al personale di un'istituzione di diritto internazionale pubblico.

2) Ai fini dell'applicazione del citato art. 10, n. 2, primo comma, 1°, quarto comma, si procede alla totalizzazione di tutti i periodi per i quali il lavoratore può pretendere una o più pensioni di vecchiaia o una prestazione corrispondente in forza di un altro regime belga, ad eccezione di quello dei lavoratori autonomi, in forza di un regime di un paese straniero o di un regime applicabile al personale di una istituzione di diritto internazionale pubblico ».

5. L'art. 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6, in prosieguo: il « regolamento »), è così formulato:

« Liquidazione delle prestazioni

1) L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore salariato o non salariato è stato soggetto e le cui condizioni per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sono soddisfatte senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'art. 45 e/o dell'art. 40, n. 3, determina, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, l'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza da prendere in considerazione in base a detta legislazione.

Tale istituzione procede anche al calcolo dell'importo della prestazione che sarebbe ottenuto applicando le norme di cui al n. 2, lettere a) e b). Si prende in considerazione solo l'importo più elevato.

2) L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto applica le seguenti norme se le condizioni richieste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni non sono soddisfatte che tenuto conto di quanto disposto all'art. 45 e/o all'art. 40, n. 3:

a) l'istituzione calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto fossero stati compiuti nello

Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;

b) l'istituzione stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati;

c) se la durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti, prima dell'avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di tali Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato, per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, prende in considerazione detta durata massima anziché la durata totale dei periodi suddetti; tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di un importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica;

d) per l'applicazione delle norme di calcolo di cui al presente paragrafo, le modalità di computo dei periodi che si sovrappongono sono fissate nel regolamento di applicazione di cui all'art. 98.

3) L'interessato ha diritto, entro il limite più elevato degli importi teorici delle prestazioni calcolate secondo le disposizioni del n. 2, lett. a, alla somma delle prestazioni calcolate conformemente a quanto disposto dai nn. 1 e 2.

Qualora l'importo di cui al precedente comma sia superato, ciascuna istituzione che applichi il n. 1 corregge la sua prestazione di un importo corrispondente al rapporto tra l'importo della prestazione considerata e la somma delle prestazioni determinate secondo le disposizioni del n. 1.

(...) »

b) *Sintesi degli antefatti della causa principale e procedimento dinanzi al giudice nazionale*

1. La signora Antonietta Di Prinzio, cittadina italiana, domiciliata in Belgio, è vedova di un concittadino, il signor Guerrino Tormen, nato il 4 gennaio 1923 e deceduto il 12 gennaio 1981.

2. Il signor Tormen faceva valere un'anzianità contributiva di 26 anni effettivi o equiparati come minatore di galleria in Belgio e aveva lavorato inoltre per almeno due anni come operaio (regime generale) in Italia.

3. Nel 1965 il signor Tormen veniva collocato a riposo per causa d'invalidità.

4. A decorrere dal 1° aprile 1978, il signor Tormen fruiva di una pensione d'invalidità in Italia.

5. Con tre decisioni in data 2 marzo 1984, l'ente belga competente, ossia l'Office national des pensions (in prosieguo: l'« Office »), fissava a 29/30 dell'anzianità contributiva massima la pensione di vecchiaia spettante al defunto signor Tormen a far data dal 1° aprile 1978, la pensione di vecchiaia del coniuge separato spettante alla signora Di Prinzio a decorrere dal 1° febbraio 1980 e la pensione di reversibilità spettante alla signora Di Prinzio a decorrere dal 1° febbraio 1981.

Tali prestazioni venivano calcolate in base alla normativa belga, ivi comprese le norme anticumulo nazionali. Pertanto, ai sensi dell'art. 10, n. 2, del regio decreto n. 50, quattro anni supplementari fittizi venivano aggiunti ai 26 anni effettivi o equiparati maturati dal signor Tormen in Belgio come minatore di galleria; tuttavia, tenuto conto dei due anni durante i quali il signor Tormen aveva lavorato come operaio in Italia, equivalenti ad un anno nel regime applicabile ai minatori, si procedeva alla deduzione di un anno supplementare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, n. 2, del regio decreto n. 50 e 32 quinquies del regio decreto 21 dicembre 1967, sicché le pensioni erogate dall'ente belga venivano calcolate sulla base di un'anzianità di 29/30.

6. Ritenendo che l'anzianità contributiva da prendere in considerazione fosse pari a 30/30 senza possibilità di riduzione, la signora Di Prinzio impugnava le tre decisioni dell'Office 2 marzo 1984 dinanzi al Tribunal du travail di Mons, sede staccata di La Louvière.

7. Con sentenza 21 dicembre 1990, il suddetto tribunale in un primo momento accoglieva parzialmente la domanda della signora Di Prinzio. Infatti, tenuto conto della circostanza che fino al 31 dicembre 1980 non constava nella normativa belga alcuna clausola di riduzione nel caso che il titolare percepisse un'altra pensione, il giudice nazionale riteneva che la pensione di vecchiaia del signor Tormen dovesse essere fissata sulla base di 30/30 per il periodo dal 1° aprile 1978 al 31 dicembre 1980.

8. Dopo aver accertato che, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1981, la normativa belga contempla una clausola anticumulo, il Tribunal du travail di Mons stabiliva che, per accertare la legittimità dell'applcazione di detta clausola da parte del competente ente belga, occorreva verificare se la disciplina nazionale, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, non fosse meno favorevole del diritto comunitario. Stando così le cose, sarebbe stato necessario procedere al calcolo delle prestazioni ai sensi dell'art. 46 del regolamento, per raffrontare il calcolo effettuato in conformità alle norme interne con quello effettuato conformemente al diritto comunitario. Il giudice nazionale riteneva che, a tal fine, si dovesse operare una distinzione tra due periodi.

Con riferimento al mese di gennaio 1981, il Tribunal du travail di Mons riteneva che il calcolo dell'importo teorico della prestazione, ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento, presentasse un problema, considerato che in quel periodo il signor Tormen non aveva ancora raggiunto l'età pensionabile in Belgio per l'attività lavorativa svolta in forza del regime generale in Italia.

Con riguardo al periodo successivo al 31 gennaio 1981, data dalla quale cominciava a decorrere la pensione di reversibilità della signora Di Prinzio, il giudice nazionale riteneva che, ai fini del calcolo dell'importo della prestazione comunitaria ai sensi dell'art. 46 del regolamento, gli importi della pensione autonoma (art. 46, n. 1), della pensione teorica [art. 46, n. 2, lett. a)] e della pensione proporzionale [art. 46, n. 2, lett. b)] dovessero nella fattispecie corrispondere a 30/30. Innanzitutto, infatti, la pensione belga senza riduzione era pari a questa frazione; inoltre, anche l'importo della pensione teorica, calcolata supponendo che tutta l'anzianità contributiva del titolare fosse stata maturata in Belgio, era pari alla detta frazione, dal momento che, conformemente al diritto belga, gli anni lavorativi prestati in forza del regime generale, supplementari rispetto ad un'anzianità contributiva massima di minatore, non comportano né diminuzione della pensione calcolata sulla base di una frazione di 30/30 né integrazione della pensione; infine, la pensione proporzionale corrispondeva anch'essa alla medesima frazione, essendo la pensione teorica determinata unicamente in base all'attività lavorativa prestata in Belgio.

Ciononostante, il giudice nazionale manifestava dubbi sia in ordine al calcolo della pensione proporzionale in una fattispecie come quella sulla quale è chiamato a pronunciarsi, in cui la pensione teorica è calcolata da uno Stato membro senza tener conto dei periodi maturati in un altro Stato membro, sia in ordine alla possibilità di concedere la pensione proporzionale nell'ipotesi in cui questa sia pari alla pensione autonoma ed alla pensione teorica.

9. Ritenendo pertanto che la controversia prospettasse problemi relativi all'interpretazione dell'art. 46 del regolamento, il Tribunal du travail di Mons, con ordinanza 21 dicembre 1990, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, disponeva la sospensione del procedimento fintantoché la Corte di giustizia non si fosse pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se, indipendentemente dalla natura delle prestazioni concesse nei vari Stati membri, l'art. 46 del regolamento n. 1408/71 debba essere applicato da uno Stato membro quando in tale Stato l'età della pensione non sia raggiunta per le prestazioni effettuate in un secondo Stato membro, in quanto il calcolo della pensione teorica risulti impossibile da effettuare se l'anzianità contributiva maturata nel primo Stato membro non è completa, poiché le prestazioni nel secondo Stato membro non possono essere prese in considerazione, non essendo stata raggiunta l'età della pensione per le suddette prestazioni;

2) se, allorché la pensione teorica viene calcolata da un primo Stato membro senza tener conto degli anni riconosciuti in un secondo Stato membro, il calcolo proporzionale sussista; in caso affermativo, se esso debba corrispondere alla pensione teorica o autonoma o debba essere calcolato sopprimendo al numeratore le annualità fittizie, collocate o no nel tempo, o anche annualità effettive concesse dal primo Stato membro nel calcolo della pensione teorica, fino a concorrenza del numero di anni riconosciuti dal secondo Stato membro;

3) — se una pensione proporzionale pari alla pensione autonoma debba essere esclusa in forza dell'art. 46, n. 1, secondo comma, con la conse-

guenza che essa non potrà essere concessa pur essendo più favorevole della pensione nazionale e della pensione corretta ai sensi dell'art. 46, n. 3;

— se l'art. 46, n. 3, debba o possa essere applicato non solo alla pensione autonoma, ma anche alla pensione proporzionale, pari alla pensione autonoma, o quando la pensione proporzionale maggiorata della pensione concessa dall'altro Stato membro superi l'importo teorico;

— se la concessione di una pensione proporzionale inferiore alla pensione autonoma ai sensi dell'art. 46, n. 1, secondo comma, vada esclusa, qualora tale pensione proporzionale possa rivelarsi più favorevole della pensione nazionale e della prestazione comunitaria ».

c) *Procedimento dinanzi alla Corte*

1. L'ordinanza del Tribunal du travail di Mons è stata registrata nella cancelleria della Corte il 10 gennaio 1991.

2. Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte, il 9 aprile 1991, la signora Antonietta Di Prinzio, rappresentata dal signor D. Rossini, delegato sindacale della CSC, Bruxelles, e l'Office national des pensions, rappresentato dal signor R. Masyn, amministratore generale dell'Office, e, il 19 aprile 1991, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente.

3. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

4. Ai sensi dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte, con decisione 9 luglio 1991, ha assegnato la causa alla Seconda Sezione.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

1. *La signora Di Prinzio,* attrice nella causa principale, sostiene in primo luogo che la distinzione operata dal giudice a quo tra il periodo dal 1° al 31 gennaio 1981 ed il periodo successivo al 31 gennaio 1981 è superflua. Infatti, il signor Tormen aveva già ricevuto in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 1965, una pensione d'invalidità non convertibile in pensione di vecchiaia; inoltre, alla luce della giurisprudenza (v. sentenza 18 aprile 1989, Di Felice/Inasti, 128/88, Racc. pag. 923), le pensioni d'invalidità e quelle di vecchiaia dovrebbero essere considerate, in un caso come quello di specie, prestazioni d'identica natura, indipendentemente dall'età dell'avente diritto.

I problemi sollevati dal giudice a quo si riducono di conseguenza al problema di stabilire quale sorte sia da riservare, per l'intera controversia, ai due anni di contribuzione

maturati in Italia, al fine del calcolo della pensione teorica belga.

La signora Di Prinzio rileva in proposito che, ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento, la pensione teorica costituisce la prestazione alla quale l'interessato potrebbe aspirare se tutti i periodi di contribuzione da lui maturati secondo le normative di due o più Stati membri fossero stati maturati in un solo Stato.

Orbene, in forza della normativa belga, un minatore ha diritto alla pensione massima come se avesse effettuato 30 anni di attività lavorativa in miniera, dal momento in cui ha prestato 25 anni di attività lavorativa in miniera o equiparato. Talché, gli anni prestati in forza di un regime generale sono irrilevanti tanto per la determinazione dell'anzianità contributiva quanto ai fini del calcolo della prestazione.

Secondo la signora Di Prinzio, emerge dall'art. 46, n. 2, lett. c), del regolamento che, poiché la pensione teorica belga, calcolata unicamente in base all'attività del signor Tormen come minatore ed in base ad un'anzianità contributiva massima di 30 anni, corrisponde alla pensione autonoma nazionale, l'ente belga non dovrebbe tener conto dei periodi di contribuzione maturati in Italia, così come non ne terrebbe conto se i detti periodi fossero stati maturati in Belgio. Sicché la pensione d'invalidità italiana non ha alcuna incidenza sull'ammontare della prestazione belga. La signora Di Prinzio aggiunge che al riguardo va applicata una regola identica a quella contemplata dall'art. 46, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 86), secondo il quale, per l'applicazione dell'art. 46, n. 3, del regolamento, gli importi delle prestazioni corrispondenti ai periodi di contribuzione volontaria non sono presi in considerazione.

In sintesi, la signora Di Prinzio propone di risolvere nel modo seguente le questioni pregiudiziali poste dal giudice a quo:

« Allorché in forza della normativa di uno Stato membro la pensione teorica calcolata ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, equivale alla pensione nazionale per il fatto che i periodi di contribuzione maturati in un altro Stato membro non hanno alcuna incidenza sulla determinazione del diritto alla pensione, l'art. 46, n. 3, del regolamento deve essere applicato senza prendere in considerazione le prestazioni relative a periodi di contribuzione non ricompresi nel calcolo della pensione teorica. »

2. L'*Office*, convenuto nella causa principale, premette, in linea generale, che la giurisprudenza costante (v. da ultimo sentenze 5 aprile 1990, Pian, causa C-108/89, Racc. pag. I-1599, e Bianchin, causa C-109/89, Racc. pag. I-1619) riconosce che al lavoratore deve essere applicato il regime di previdenza sociale più favorevole, vale a dire vuoi la normativa nazionale applicata integralmente, ivi comprese le regole anticumulo, vuoi il regime comunitario, per il quale le prestazioni sono erogate e ridotte ai sensi dell'art. 46 del regolamento, fatte salve le regole anticumulo previste dalla normativa nazionale.

Inoltre, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato, la Corte non è competente ad applicare il diritto comunitario ad una fattispecie determinata oppure a pronunciarsi sulla compatibilità delle norme nazionali con il diritto comunitario.

a) Quanto alla *prima questione* sollevata dal giudice a quo, l'Office sottolinea innanzitutto che il competente ente nazionale, che applica una normativa i cui requisiti per l'acquisto del diritto alle prestazioni sono soddisfatti, calcola l'importo di queste ultime in conformità delle disposizioni dell'art. 46 del regolamento.

Successivamente, l'Office rileva che, ai sensi dell'art. 49, n. 1, lett. a), del regolamento, concernente il calcolo delle prestazioni quando l'interessato non soddisfi simultaneamente i requisiti prescritti da tutte le normative nazionali che disciplinano i periodi di contribuzione o di residenza maturati, « ciascuna delle istituzioni competenti che applicano una normativa le cui condizioni sono soddisfatte calcola l'importo della prestazione dovuta conformemente alle disposizioni dell'art. 46 » di tale regolamento.

Orbene, emerge dall'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento che l'importo teorico della prestazione risulta da tutti i periodi di contribuzione e di residenza ammissibili, come se questi periodi fossero stati maturati unicamente in forza della normativa nazionale applicata dall'ente competente al momento della liquidazione della prestazione. Detto importo teorico è pari alla prestazione autonoma, determinata ai sensi dell'art. 46, n. 1, del regolamento, se l'applicazione della normativa nazionale dell'ente competente risulta più favorevole non prendendo in considerazione i periodi maturati in forza di altre normative nazionali. In tale ipotesi, l'importo teorico sarebbe nondimeno necessario per determinare il limite massimo della liquidazione delle prestazioni, conformemente all'art. 46, n. 3, primo comma, del regolamento. Per contro, nel caso in cui si fossero soddisfatte unicamente le condizioni prescritte da una normativa nazionale, potrebbe essere liquidata solamente una prestazione autonoma ai sensi dell'art. 46, n. 1, del regolamento.

L'Office ne inferisce che l'art. 46 del regolamento deve essere applicato da uno Stato membro quando nel medesimo Stato membro non venga raggiunta l'età del pensionamento prevista per le prestazioni erogate in un altro Stato membro.

b) Con riguardo alla *seconda questione* sollevata dal giudice a quo, l'Office fa valere che, quando l'interessato soddisfi i requisiti di un'unica normativa nazionale, senza che sia necessario ricorrere ai periodi maturati in forza di normative i cui requisiti non sono soddisfatti, l'art. 49, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento prevede che « l'importo della prestazione dovuta è calcolato in base alle disposizioni della sola normativa le cui condizioni sono soddisfatte, tenendo conto dei soli periodi maturati sotto tale legislazione ». Di conseguenza, non può essere liquidato un importo proporzionale effettivo della prestazione, ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento.

Secondo l'Office, si deve giungere alla medesima conclusione per il caso in cui l'interessato soddisfi i requisiti di più normative, senza che occorra tuttavia ricorrere, per la determinazione dell'importo teorico, ai periodi maturati in forza delle normative degli

altri Stati membri, dal momento che la presa in considerazione dei soli periodi maturati in forza della normativa dell'ente competente si dimostra più vantaggiosa. Infatti, in detta ipotesi verrebbe a mancare uno dei presupposti dell'applicazione dell'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento, vale a dire la presa in considerazione della durata totale dei periodi maturati in forza delle normative di tutti gli Stati membri in questione.

L'Office ne deduce che, in mancanza di totalizzazione, non può esservi calcolo proporzionale dell'importo.

L'Office aggiunge che la commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (in prosieguo: la « commissione amministrativa »), con decisione 24 gennaio 1974, n. 95, relativa all'interpretazione dell'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71, concernente il computo « pro rata temporis » delle pensioni (GU C 99, pag. 5), ha ritenuto che « l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui normativa prevede che l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto dei periodi fittizi posteriori al verificarsi del rischio, prende in considerazione tali periodi unicamente ai fini del calcolo dell'importo teorico di cui all'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 e non per il calcolo dell'importo effettivo di cui all'art. 46, n. 2, lett. b), dello stesso regolamento ». L'Office ne deduce che, nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti prescritti da più normative, ma per il calcolo dell'importo teorico si tenga conto unicamente dei periodi maturati in forza della normativa dell'ente competente, in quanto gli anni supplementari fittizi concessi siano più vantaggiosi rispetto ai periodi maturati in forza delle normative di altri Stati membri, questi periodi fittizi possono essere riportati non già al numeratore, bensì al denominatore della frazione, qualora dovesse essere determinato l'importo proporzionale effettivo di una prestazione in caso di decesso, dato che si tratta di periodi fittizi posteriori al verificarsi del rischio, ai sensi della decisione n. 95.

L'Office rileva infine che, nella sentenza 26 giugno 1980, Menzies (causa 793/79, Racc. pag. 2085), la Corte ha ritenuto che il periodo complementare, che la normativa di uno Stato membro aggiunge ai periodi di contribuzione maturati prima del verificarsi del rischio, al fine di aumentare il valore della prestazione liquidata in caso di invalidità precoce o di morte prematura dell'assicurato, va preso in considerazione per il calcolo dell'importo teorico, ma non per il calcolo dell'importo effettivo della prestazione.

c) Con riguardo alla *terza questione, primo trattino*, l'Office fa valere che la prestazione calcolata proporzionalmente non potrebbe essere pari alla prestazione autonoma, dato che un importo calcolato « pro rata temporis » tenendo conto di tutti i periodi di contribuzione maturati non potrebbe corrispondere ad un importo calcolato sulla base dei soli periodi maturati in forza della normativa dell'ente competente. A parere dell'Office, risulta dall'art. 46, n. 1, secondo comma, del regolamento che va preso in considerazione unicamente l'importo più elevato della pensione, sia essa autonoma o calcolata proporzionalmente.

In ordine alla *terza questione, secondo trattino*, l'Office ricorda innanzitutto che l'art. 46, n. 3, primo comma, del regolamento fissa il limite massimo per la liquidazione delle prestazioni, ossia l'importo teorico massimo delle prestazioni calcolate conformemente all'art. 46, n. 2, lett. a). Sicché all'interessato spetta, entro questo limite, uni-

camente la somma delle prestazioni calcolate ai sensi dell'art. 46, nn. 1 e 2.

L'Office sottolinea poi come l'art. 46, n. 3, secondo comma, autorizzi ciascun ente, nell'applicazione dell'art. 46, n. 1, a procedere ad una correzione dell'importo da esso dovuto, qualora l'importo teorico massimo sia superato. Sicché detta disposizione comporta che, in caso di concessione di pensioni autonome e di superamento del limite previsto, la riduzione deve essere applicata esclusivamente su tali prestazioni e determina il coefficiente di riduzione da applicare fino a concorrenza di ciascuna pensione autonoma liquidata da tutti gli enti che non hanno dovuto ricorrere alle regole di totalizzazione. Detto coefficiente di riduzione sarà pari a uno nell'ipotesi in cui vi sia un solo ente che liquidi una pensione autonoma, dalla quale sarà pertanto detratto l'importo integrale eccedente il limite stabilito dall'art. 46, n. 3, primo comma.

L'Office aggiunge che, nelle sentenza 17 dicembre 1987, Collini (causa 323/86, Racc. pag. 5489), la Corte ha affermato che, quando vi è un solo ente che liquida una prestazione autonoma, solo questo ente deve ridurre la propria prestazione in forza dell'art. 46, n. 3, secondo comma, e deve procedere a tale detrazione riducendo la propria prestazione dell'intero importo dell'eccedenza, rispetto al massimale contemplato dal n. 3, primo comma, di detta disposizione, della somma delle prestazioni calcolate a norma dei nn. 1 e 2. Inoltre, la Corte ha precisato (sentenza 21 marzo 1990, Cabras, causa C-199/88, Racc. pag. I-1023) che le disposizioni dell'art. 46, n. 3, devono essere interpretate nel senso che il più elevato degli importi teorici delle prestazioni, calcolati secondo le disposizioni del n. 2, lett. a), costituisce il limite delle prestazioni a cui un lavoratore migrante può aver diritto in forza della normativa comunitaria, ivi compresa l'ipotesi in cui detto importo teorico sia pari a quello dell'intera prestazione dovuta in forza della sola normativa di uno Stato membro. Così interpretate, tali disposizioni non sono, secondo la Corte, incompatibili con l'art. 51 del Trattato, dal momento che l'art. 46 del regolamento può essere applicato soltanto quando permetta di concedere ai lavoratori migranti una prestazione di valore almeno equivalente a quella dovuta in base alle sole disposizioni di una normativa nazionale.

L'Office rileva poi che i presupposti per l'applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'art. 46, n. 3, secondo comma, sono limitati alla liquidazione delle prestazioni autonome ai sensi dell'art. 46, n. 1. Nondimeno, tutte le ipotesi di liquidazione di prestazioni comunitarie, ivi compresa la liquidazione esclusiva di pensioni proporzionali, sarebbero soggette al limite fissato dall'art. 46, n. 3, primo comma. Del resto, la Corte ha precisato, nella citata sentenza 17 dicembre 1987, Collini, che la norma anticumulo di cui all'art. 46, n. 3, del regolamento trova applicazione in tutti i casi in cui la somma delle prestazioni calcolate ai sensi dei nn. 1 e 2 di tale disposizione eccede il limite costituito dalla massima pensione teorica, anche se il superamento di questo limite non deriva dalla sovrapposizione di periodi di contribuzione.

Quanto alla *terza questione, terzo trattino*, l'Office sottolinea che, ai sensi dell'art. 46, n. 1, secondo comma, del regolamento, prima dell'applicazione della norma di riduzione di cui all'art. 46, n. 3, si tiene conto

unicamente dell'importo più elevato delle prestazioni autonome o proporzionali. Da ciò l'Office argomenta che una pensione calcolata proporzionalmente, il cui importo sia inferiore a quello di una pensione autonoma, resta definitivamente esclusa, anche qualora si riveli più favorevole della pensione comunitaria liquidata dopo l'applicazione della correzione prevista all'art. 46, n. 3.

D'altronde, la commissione amministrativa, con la decisione 12 luglio 1973, n. 91, concernente l'interpretazione dell'art. 46, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, relativo alla liquidazione delle prestazioni dovute in virtù del n. 1 dello stesso articolo (GU 1974 C 86, pag. 8), ha precisato che « l'art. 46, n. 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71 si applica esclusivamente alle prestazioni il cui importo, determinato in conformità alle disposizioni del n. 1, primo comma, di detto articolo, è superiore all'importo ottenuto applicando al calcolo di dette prestazioni le norme del n. 2, commi a) e b), dell'articolo medesimo ».

In conclusione, l'Office propone di risolvere le questioni pregiudiziali poste dal giudice a quo dichiarando che:

« 1) Ogni ente competente che applichi una normativa le cui condizioni siano soddisfatte deve calcolare la prestazione conformemente alle disposizioni dell'art. 46 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71.

2) In mancanza di totalizzazione, il calcolo proporzionale è escluso.

3) Ai fini dell'eventuale riduzione per la liquidazione effettiva si tiene conto unicamente dell'importo più elevato delle prestazioni autonome o proporzionali, entro il limite dell'importo teorico più elevato che garantisce la parità di trattamento comunitario, vale a dire il diritto all'importo massimo percepibile se tutti i periodi di contribuzione fossero stati maturati in un solo Stato membro. »

3. a) La *Commissione* precisa, in ordine alla *prima questione*, che l'art. 45 del regolamento sancisce il principio della totalizzazione ai fini dell'acquisto, del mantenimento e del recupero di una pensione, mentre l'art. 46 del medesimo regolamento stabilisce un metodo di calcolo per la determinazione dell'importo della prestazione dovuta al lavoratore. Poiché il regolamento non istituisce un regime comune di sicurezza sociale, i calcoli da effettuarsi ai sensi dell'art. 46 presuppongono che le condizioni per l'acquisizione del diritto alle prestazioni siano già soddisfatte, applicandosi, all'occorrenza, l'art. 45 del detto regolamento.

Conseguentemente, è piuttosto in merito all'art. 45 che si solleverebbe il problema dell'età legale per l'acquisizione del diritto alle prestazioni. Orbene, tale disposizione prevede che l'ente competente di uno Stato membro deve tener conto, nella misura necessaria, dei periodi di contribuzione o di residenza maturati in forza della normativa di qualsiasi altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati in forza della normativa che esso applica. Sicché il problema dell'età legale va posto solo rispetto alla normativa dello Stato che deve tener conto dei periodi maturati in qualsiasi altro Stato membro.

È pur vero che, nei casi frequenti in cui gli interessati non soddisfano simultaneamente le condizioni prescritte da tutte le normative in forza delle quali sono stati maturati periodi di contribuzione o di residenza, l'art. 49 del regolamento dispone che gli enti competenti che applicano una normativa le cui condizioni sono soddisfatte calcolino l'importo della prestazione dovuta conformemente all'art. 46, giacché queste prestazioni formano successivamente oggetto di un nuovo calcolo man mano che vengono soddisfatte le condizioni prescritte dalle altre normative alle quali l'interessato è stato assoggettato.

La Commissione ne deduce che l'età legale, in quanto requisito per l'acquisizione del diritto ad una pensione, non ha nessuna rilevanza ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 46 del regolamento, che prevede unicamente il criterio per il computo dell'importo della pensione da corrispondere al lavoratore. Pertanto, uno Stato membro deve tener conto dei periodi di contribuzione o di residenza maturati in un altro Stato membro, anche nel caso in cui l'interessato non abbia raggiunto l'età legale per l'acquisizione del diritto alla pensione in forza della normativa di quest'ultimo Stato membro.

b) La commissione ritiene che la *seconda e la terza questione* vertano sostanzialmente sui principi ai quali attenersi e sul procedimento da seguire per l'applicazione dell'art. 46 del regolamento, specialmente quando si deve tener conto di periodi fittizi ai fini del calcolo previsto da questa disposizione.

A questo proposito, la commissione illustra il ragionamento che occorre seguire alla luce degli artt. 12, n. 2, e 46 del regolamento per determinare una pensione di vecchiaia, di morte o invalidità spettante ad un lavoratore migrante.

— Secondo la Commissione, la prima operazione consiste, conformemente a quanto la Corte ha peraltro confermato nella sentenza 2 luglio 1981, Celestre (cause riunite 116/80, 117/80, 119/80, 120/80 e 121/80, Racc. pag. 1737), nel determinare l'importo della prestazione applicando esclusivamente la legge nazionale, ivi comprese le regole anticumulo.

— La seconda operazione consiste nel determinare l'importo della prestazione applicando il regime previsto dall'art. 46 del regolamento. Tale calcolo andrebbe eseguito in tre fasi.

i) Così, occorre innanzitutto determinare, in conformità dell'art. 46, n. 1, del regolamento, l'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di contribuzione o di residenza da prendere in considerazione ai sensi della normativa nazionale applicata (prestazione autonoma). In tale fase, bisogna tener conto dell'art. 12, n. 2, del regolamento, che così dispone:

> Le clausole di riduzione (...) previste dalla normativa di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale (...) sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla normativa di un altro Stato membro (...) Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli artt. 46, 50, 51 o dell'art. 60, n. 1, lett. b). »

Ne consegue che, ai fini del calcolo eseguito ai sensi dell'art. 46, n. 1, le disposizioni anticumulo della normativa nazionale non vanno applicate quando si tratta di prestazioni d'identica natura, come definite dall'art. 12, n. 2, del regolamento.

Inoltre, si deve applicare, se del caso, il correttivo previsto dall'art. 46, n. 2, lett. c), del regolamento, quando la normativa in questione preveda una durata massima dei periodi di contribuzione o di residenza per fruire di una prestazione completa e, a seguito della totalizzazione, la durata dei periodi sia superiore a tale durata massima.

La Commissione prosegue sostenendo che, nella fattispecie di cui alla causa principale, occorre accertare se l'art. 10, n. 2, quarto comma del regio decreto n. 50 debba essere interpretato nel senso che esso comporta una clausola di riduzione ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento. Orbene, la Corte ha già risolto affermativamente tale quesito dichiarando, nelle sentenze 4 giugno 1985, Romano (causa 58/84, Racc. pag. 1679), e Ruzzu (causa 117/84, Racc. pag. 1697), che una norma nazionale che riduca gli anni supplementari d'occupazione fittizia di cui il lavoratore può fruire, in funzione del numero degli anni per i quali gli spetti una pensione in un altro Stato membro, costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento, la cui applicazione è esclusa, in forza dell'ultima frase della predetta disposizione, all'atto del calcolo dell'importo della pensione a norma dell'art. 46, n. 1, dello stesso regolamento.

In seguito la Commissione sostiene che, nel prendere in considerazione periodi di contribuzione maturati in diversi Stati membri, si deve del pari tener conto dell'art. 15, n. 1, lett. c) del regolamento n. 574/72, il quale così dispone:

« Quando un periodo di contribuzione o di residenza diverso da un periodo equiparato compiuto in forza della normativa di uno Stato membro coincide con un periodo equiparato ai sensi della normativa di un altro Stato membro, è preso in considerazione soltanto il periodo diverso dal periodo equiparato. »

ii) La Commissione sostiene, in secondo luogo, che ai sensi dell'art. 46, n. 2, del regolamento si deve anzitutto calcolare l'importo teorico della prestazione, come se tutti i periodi di contribuzione fossero stati maturati in forza della normativa che l'ente competente applica al momento della liquidazione della prestazione, e successivamente l'importo proporzionale effettivo in relazione alla durata dei periodi di contribuzione maturati o riconosciuti in forza della normativa applicata dall'ente di cui trattasi.

Anche se il giudice nazionale fosse competente per stabilire se un periodo è « equiparato » ai sensi della detta disposizione e precisare se i due periodi di cui trattasi coincidano cronologicamente, risulta tuttavia dall'art. 15, n. 1, lett. e), del regolamento n. 574/72 e dalle citate sentenze 4 giugno 1985, Romano e Ruzzu, e 2 luglio 1981, Celestre, che, nella fattispecie oggetto della causa principale, gli anni fittizi riconosciuti dall'art. 10, n. 2, del regio decreto n. 50 e i periodi di contribuzione maturati dal signor Tormen in Italia non si sovrappongono.

Quanto al problema della presa in considerazione di periodi fittizi ai fini del computo della prestazione proporzionale, è necessa-

rio analizzarlo alla luce della decisione n. 95 della commissione amministrativa, nonché della citata sentenza 26 giugno 1980, Menzies. Tuttavia, contrariamente a quanto avveniva in tale causa, nella quale il periodo fittizio aggiunto dall'ente competente si riferiva ad un'epoca successiva all'avverarsi del rischio, gli anni fittizi riconosciuti dalla normativa belga nel caso dedotto nella causa principale si collocano in un periodo precedente l'avverarsi del rischio che dà luogo alla concessione della pensione. Di conseguenza, l'inclusione, nel calcolo dell'importo effettivo della prestazione, di un periodo fittizio precedente la realizzazione del rischio non è contraria né alla decisione n. 95 né alla giurisprudenza. Al contrario, i termini « periodi di contribuzione compiuti » e « periodi di contribuzione compiuti prima dell'avverarsi del rischio », di cui all'art. 46, n. 2, rispettivamente alle lettere a) e b) del regolamento, militano in favore di tale inclusione.

D'altronde, la Commissione ritiene che non si debbano dedurre da tale periodo fittizio i periodi maturati in un altro Stato membro, quando tale periodo fittizio non si sovrapponga ai periodi maturati in quest'altro Stato membro.

La Commissione aggiunge che, dopo aver determinato l'importo proporzionale in base ai summenzionati principi, l'ente competente deve confrontare l'importo nazionale, senza prendere in considerazione le regole anticumulo nazionali, con l'importo effettivo della prestazione. Ai sensi dell'art. 46, n. 1, secondo comma, si dovrà tener conto del più elevato dei due importi.

Orbene, nel caso dedotto nella causa principale, nella quale la pensione massima di vecchiaia è stata acquisita in forza della sola normativa nazionale, emerge che nessun risultato più favorevole può derivare dall'applicazione dell'art. 46, n. 2, del regolamento.

iii) La Commissione sottolinea infine che, all'occorrenza, va applicata la riduzione dell'art. 46, n. 3, del regolamento. Infatti, la somma di tutte le prestazioni autonome e calcolate proporzionalmente di cui può fruire il lavoratore migrante non può superare l'importo teorico più elevato che avrebbe potuto essere raggiunto se tutti i periodi di contribuzione fossero stati maturati in forza della normativa di ciascuno degli Stati membri interessati. Qualora tale limite venga oltrepassato, l'ente dello Stato nel quale il diritto dell'interessato viene acquisito senza ricorso alla totalizzazione è tenuto a correggere la prestazione autonoma applicando il calcolo previsto dall'art. 46, n. 3, secondo comma, del regolamento.

La Commissione propone, in conclusione, di risolvere le questioni pregiudiziali poste dal Tribunal du travail di Mons nel modo seguente

« 1) Uno Stato membro deve tener conto dei periodi di contribuzione o di residenza maturati in un altro Stato membro, ai fini dell'applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, anche quando l'interessato non abbia raggiunto l'età legale per l'acquisto del diritto alla pensione in forza della sua normativa.

L'età legale, in quanto requisito per l'acquisto del diritto a una pensione,

non ha nessuna rilevanza per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, che contemplano esclusivamente il metodo di computo dell'importo della pensione che deve essere corrisposta all'interessato.

2) L'art. 46, n. 2, lett. a), prevede, per il calcolo della pensione teorica, la considerazione di tutti i periodi maturati nei diversi Stati membri. L'importo effettivo, ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. b), deve essere calcolato tenendo conto dei periodi effettivi *precedenti* all'avverarsi del rischio.

Per altro verso, da tale periodo fittizio non vanno dedotti i periodi maturati in un altro Stato membro allorché tale periodo fittizio, non essendo determinato cronologicamente, non si sovrappone ai periodi maturati nell'altro Stato membro.

3) L'importo di una pensione di vecchiaia, d'invalidità o superstiti deve essere accertato, in conformità agli artt. 12, n. 2, e 46, del regolamento n. 1408/71, in base alle seguenti regole:

a) determinazione dell'importo della prestazione mediante applicazione esclusiva della legge nazionale, ivi comprese le sue disposizioni antitotalizzazione (importo nazionale, tenendo conto delle clausole anticumulo nazionali);

b) determinazione dell'importo della prestazione mediante applicazione del regime di cui all'art. 46 del regolamento:

i) determinazione dell'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di contribuzione o di residenza da prendere in considerazione in forza della normativa nazionale applicata (art. 46, n. 1) e correlativa applicazione dell'art. 12, n. 2, in fine, ai sensi del quale in questo ambito si deve prescindere da qualsiasi disposizione nazionale anticumulo (importo nazionale, senza che venga tenuto conto delle regole anticumulo nazionali o 'prestazione autonoma');

ii) eventuale determinazione dell'importo della prestazione in base alle regole di totalizzazione e di calcolo proporzionale [art. 46, n. 1, che fa rinvio alle regole di cui al n. 2, lett. a) e b)]; calcolo dell'importo *teorico* della prestazione, come se tutti i periodi di contribuzione fossero stati maturati nello Stato membro alla cui normativa il lavoratore è stato soggetto, e dell'importo *effettivo* proporzionale alla durata dei periodi di contribuzione maturati o riconosciuti in forza della normativa applicata dall'ente in questione, in relazione alla durata totale dei periodi maturati in forza della normativa di tutti gli Stati membri interessati (prestazione proporzionale). Eventuale applicazione del correttivo per il calcolo proporzionale, quando la normativa in questione contempli una durata massima dei periodi per poter fruire di una pensione massima e, applicando il cumulo, la durata dei periodi

sia superiore alla detta durata massima [art. 46, n. 2, lett. c)].

L'importo più elevato fra questi due [l'importo autonomo ex lett. b, i), e l'importo effettivo ex lett. b, ii)] deve essere considerato (art. 46, n. 1);

iii) eventuale applicazione della riduzione di cui all'art. 46, n. 3; la somma di tutte le prestazioni autonome e calcolate proporzionalmente delle quali può fruire il lavoratore migrante non può superare l'importo teorico più elevato che avrebbe potuto essere raggiunto se tutti i periodi di contribuzione fossero stati maturati in forza della normativa di ciascuno degli Stati membri considerati. In quanto tale limite venga superato, l'ente che applica l'art. 46, n. 1, vale a dire quello dello Stato in cui l'interessato acquisisce il diritto alla pensione senza ricorso alla totalizzazione, corregge la sua prestazione (autonoma) per un importo proporzionale, ai sensi dell'art. 46, n. 3, secondo comma (prestazione corretta).

Riassumendo:

— se l'importo corretto di cui alla lett. b, punto iii), supera l'importo che risulta dalla sola legge nazionale (ivi comprese le disposizioni antitotalizzazione) di cui alla lett. a), si tiene conto dell'importo così corretto;

— se l'importo nazionale supera l'importo corretto, si tiene conto dell'importo nazionale ».

F. A. Schockweiler
giudice relatore